



**VERSIONE EMENDATA E
APPROVATA**

CITTÀ DI CARMAGNOLA
Provincia di Torino

REGOLAMENTO CAMPO NOMADI VIA CAPPELLINO

Approvato con delib. C.C. n. 105 del 04/11/2004

- Art. 1. Istituzione e organizzazione del campo.**
- Art. 2. Tipologia**
- Art. 3. Distribuzione sull'area**
- Art. 4. Allacciamento ai servizi**
- Art. 5. Nomina del Referente del campo**
- Art. 6. Manutenzione e pulizia**
- Art. 7. Divieti**
- Art. 8. Durata**
- Art. 9. Sanzioni amministrative**
- Art. 10. Norme transitorie**

Art. 1. Istituzione ed organizzazione del campo.

1. Il Comune di Carmagnola istituisce una nuova riorganizzazione del Campo nomadi di Via Cappellino mediante la concessione agli stessi dell'area di proprietà Comunale verso il corrispettivo di un canone a titolo di contributo per rimborso spese pari a €. 0,50 annue al mq, rivalutabile ogni anno in base all'indice Istat relativo al costo della vita.

Art. 2. Tipologia.

Il Comune concede l'autorizzazione a costruire, a completa cura e spese dei singoli richiedenti, unità abitative residenziali di superficie coperta pari a 36 mq. caduna e per nuclei familiari con più di cinque componenti e/o per coabitazione di più nuclei familiari con superficie coperta non superiore a 80 mq, secondo le modalità e tipologia descritte nei progetti allegati al presente regolamento quale parte integrante.

Art. 3. Localizzazione sull'area.

1. La localizzazione delle unità abitative costituite da quelle già realizzate e quelle da realizzare sulle aree assegnate ai concessionari, dovrà avvenire mediante tracciamento sul posto, sotto controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale, a cura e spese dei richiedenti secondo le disposizioni previste nel progetto allegato, in presenza di un tecnico regolarmente abilitato, incaricato dai richiedenti per la progettazione e relativa direzione lavori.

Art. 4. Allacciamento ai servizi.

1. E' fatto obbligo ai singoli utilizzatori delle unità abitative di allacciarsi ai servizi esistenti e/o di prossima realizzazione mediante le modalità che verranno fornite dalle Società erogatrici dei servizi in sede di richiesta di allacciamento.

Art. 5. Nomina di un Referente del Campo.

All'inizio di ciascun anno solare i componenti del campo Nomadi dovranno individuare un Referente e darne comunicazione del nominativo all'Amministrazione Comunale entro il mese di gennaio di ogni anno.

Il Referente del campo ha il compito di segnalare eventuali inconvenienti e problematiche, che si verificano all'interno del campo e di comunicarle all'Amministrazione Comunale per l'adozione di provvedimenti necessari per risolvere le problematiche ed inconvenienti segnalati nel corso della gestione del campo.

Art. 6. Manutenzione e pulizia.

I concessionari del campo Nomadi sono tenuti a provvedere direttamente e a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità immobiliari e alla pulizia e messa in ordine, delle camere, dei servizi sia interni che esterni e dell'area esterna circostante.

Qualora la mancata o insufficiente pulizia delle unità abitative o dell'area sia tale da determinare gravi inconvenienti di carattere igienico il Referente del campo adotterà, preavvisando l'Amministrazione Comunale, i provvedimenti

del caso con l'ausilio dei competenti servizi di igiene pubblica e Polizia Municipale.

Art. 7. Divieti.

E' fatto divieto di:

- Eseguire opere edilizie saldamente ancorate al suolo senza aver ottenuto il prescritto permesso di costruire dall'Ufficio Tecnico Comunale su progetto presentato da un Tecnico abilitato.
- Destinare ad uso diverso delle abitazioni le unità abitative di cui ai punti precedenti;
- Modificare la dislocazione prevista sull'area assegnata con regolare concessione, delle singole unità abitative;
- Effettuare modifiche e/o adattamenti alla struttura delle unità abitative senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Scambiare posto o unità abitativa con altri ospiti senza preventiva autorizzazione del Referente;

I componenti del campo dovranno mettere in atto ogni accorgimento per instaurare rapporti di buon vicinato con tutti i confinanti, pertanto dovranno evitare in qualsiasi modo l'accesso ai fondi confinanti con mezzi meccanici e non, evitare qualsivoglia atto emulativo.

In particolare entro le ore 22.00 dovranno cessare tutte quelle attività o comportamenti che comportino la diffusione all'esterno di suoni e rumori.

Art. 8. Durata.

La concessione dell'area avrà durata decennale con possibilità di revoca per gravi inadempienze o per motivi di ordine pubblico, con preavviso scritto di mesi tre.

Art.9. Sanzioni amministrative.

I concessionari che non si attengano alle prescrizioni del presente Regolamento e non ottemperino alle disposizioni impartite dal Referente del campo o compia sistematiche infrazioni, sarà soggetto alle seguenti sanzioni:

- a) ammonizione scritta, emanata dall'Ufficio Patrimonio del Comune di Carmagnola su proposta motivata dal Referente e su segnalazione pervenuta al Comune dei servizi preposti e/o da eventuali esponenti;
- b) Sanzione pecuniaria per un importo da €. 129,00 a €. 516,00 commisurato a giudizio insindacabile della Giunta Comunale a seconda della gravità delle violazioni compiute.
- c) Espulsione dal campo, disposta dall'Ufficio sopra citato con motivazione comunicata all'interessato con preavviso di giorni tre, salvo di casi di assoluta gravità in cui l'esecutività è immediata.

L'ospite espulso ha facoltà di presentare, entro una settimana dalla notifica del provvedimento, opposizione indirizzata all'Ufficio Patrimonio del Comune di Carmagnola che si pronuncerà con comunicazione scritta, inappellabile definitiva, entro quindici giorni.

Art. 10 Norme transitorie.

Il presente Regolamento sostituisce il vecchio Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 31.05.1997.